



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
RELAZIONI SINDACALI

Contratto Collettivo Integrativo

del personale dirigente dell'Università degli studi di Palermo

STIPULATO IL 10 LUGLIO 2012



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE AMMINISTRATIVA RELAZIONI SINDACALI

A seguito della certificazione resa dal Collegio dei Revisori dei conti con verbale n°530 del 3 luglio 2012 e dell'autorizzazione deliberata in pari data dal Consiglio di Amministrazione per la stipula definitiva dell'ipotesi di CCI sottoscritta il 15 giugno 2012, il giorno **10 luglio 2012**, alle ore 16.⁰⁰, presso il Rettorato dell'Università degli studi di Palermo, ha avuto luogo la seduta di contrattazione integrativa al termine della quale le parti hanno sottoscritto il presente Contratto collettivo integrativo del personale dirigente dell'Università degli studi di Palermo, attuativo dei CC.CC.NN.L dell'Area VII relativi ai quadrienni 2002-2005 e 2006-2009 e della vigente normativa, con particolare riferimento al D.Lgs. 30 marzo 2001 n°165 come da ultimo modificato dal D.Lgs. n°150 del 27 ottobre 2009.

La delegazione trattante di parte pubblica:

Il Delegato del Rettore per le relazioni sindacali
Prof. Alessandro Bellavista

firmato

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Valenti

firmato

La delegazione trattante di parte sindacale:

CISL Università

firmato

CONFSAL Fed. SNALS Univ. CISAPUNI

firmato

FLC CGIL

firmato

UIL RUA

firmato



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
RELAZIONI SINDACALI

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Campo di applicazione, decorrenza e durata</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Relazioni sindacali e norme di garanzia</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Comitato unico di garanzia</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Formazione del personale dirigente</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Graduazione delle funzioni</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Incarichi aggiuntivi e sostitutivi</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Servizio sostitutivo di mensa</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Norme transitorie e finali</i>	<i>Pag. 7</i>
ALLEGATI		
	<i>Tabella "A" - fondi destinati al finanziamento del CCI esercizio finanziario 2012</i>	<i>Pag. 8</i>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo (CCI) si applica a tutto il personale destinatario del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area VII della dirigenza università e istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione relativo al quadriennio 2006-2009 (CCNL), in servizio presso l'Università degli studi di Palermo con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
2. Il presente CCI entra in vigore a seguito della sottoscrizione definitiva, autorizzata dopo il perfezionamento delle procedure di cui all'art. 40-bis del D.Lgs. n°165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni. La descrizione del fondo destinato per l'E.F. 2012 al finanziamento del citato CCI è riportata nella allegata tabella "A".
3. Il presente CCI conserva la sua efficacia fino alla stipula del successivo contratto collettivo integrativo ed è integrato con gli accordi eventualmente intervenuti in successiva sequenza temporale.

ART. 2

RELAZIONI SINDACALI E NORME DI GARANZIA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

1. Gli incontri tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale si svolgono di norma al di fuori dell'orario di servizio. L'amministrazione redige una sintesi degli argomenti trattati durante le riunioni che, a richiesta, trasmette alla delegazione di parte sindacale. La delegazione di parte sindacale o singoli componenti di essa possono presentare seduta stante dichiarazioni scritte da riportare integralmente nella sintesi redatta dal Segretario verbalizzante.
2. Con cadenza almeno semestrale le parti si incontrano per verificare lo stato di attuazione del CCI. In tale sede saranno definite anche eventuali procedure di verifica dell'impiego dei fondi. L'Amministrazione provvede a trasmettere alla delegazione sindacale la rendicontazione dell'impiego delle risorse destinate, nell'esercizio precedente, al finanziamento del trattamento accessorio, entro il mese successivo alla liquidazione della retribuzione di risultato dell'anno precedente.
3. In attuazione della legge 12 giugno 1990 n°146, così come modificata dalla legge 11 aprile 2000 n°83, i Dirigenti preposti all'erogazione dei servizi pubblici essenziali sono tenuti a individuare di volta in volta i contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi minimi, secondo le modalità di cui al CCN per il personale del comparto Università del 22 marzo 1996, già valutato idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con propria delibera del 4 luglio 1996.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ART. 3

COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

1. Un componente del Comitato, a ciò designato dal Comitato stesso, può partecipare, come osservatore, alle riunioni di contrattazione collettiva integrativa.
2. Se il Comitato rileva modelli organizzativi e/o procedurali che determinano discriminazioni dirette o indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità, fa pervenire alle delegazioni abilitate alle trattative apposite proposte per l'adozione delle conseguenti azioni positive, atte a rimuovere i comportamenti discriminatori.

ART. 4

FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE

1. L'aggiornamento e la formazione continua costituiscono elemento caratterizzante dell'identità professionale del Dirigente, da consolidare in relazione alle responsabilità attribuitegli, per l'ottimale utilizzo dei sistemi di gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche e di controllo, finalizzati all'accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia della struttura e del miglioramento della qualità dei servizi erogati dall'Ateneo all'Utenza interna ed esterna.
2. Le politiche formative della dirigenza sono definite dall'Amministrazione in conformità alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Gli oneri relativi alle iniziative formative della dirigenza gravano sul fondo destinato annualmente dall'Amministrazione alla formazione del proprio personale. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare comportamenti innovativi dei dirigenti e la loro attitudine a promuovere e sostenere iniziative di miglioramento volte a caratterizzare l'Ateneo in termini di dinamismo, competitività e qualità dei servizi.
3. Per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere dall'Amministrazione, il personale Dirigente può avanzare al Direttore Amministrativo formale richiesta di partecipazione a eventi formativi di breve durata o, negli altri casi, domanda di congedo per motivi di studio ai sensi e nei limiti di quanto in merito previsto dall'art. 5 della legge 8 marzo 2000 n°53. Il Direttore Amministrativo può, per documentate esigenze organizzative, differire l'accoglimento della richiesta e, in caso di presentazione di più domande per il medesimo periodo, concordare con il personale interessato l'ordine di priorità.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ART. 5

GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

1. La graduazione delle funzioni dirigenziali, cui è correlato il trattamento economico di posizione, è definita in relazione ai criteri di seguito indicati:
 - a) Prima fascia economica: funzioni correlate a incarichi di direzione di strutture particolarmente complesse;
 - b) Seconda fascia economica: funzioni correlate a incarichi di direzione di strutture complesse;
 - c) Terza fascia economica: funzioni correlate a incarichi di studio e/o direzione di strutture semplici.
2. A ciascuna fascia economica è correlata la parte variabile della retribuzione di posizione stabilita dagli Organi di governo dell'Ateneo in relazione ai criteri di cui all'art. 59 del CCNL 5 marzo 2008, art. 23 CCNL 28 luglio 2010 e alle disponibilità del pertinente fondo.
3. La retribuzione di risultato viene corrisposta a ciascun Dirigente annualmente, con la prima rata stipendiale utile dopo la conclusione del processo di valutazione, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'anno di riferimento, nonché in relazione agli esiti della valutazione del comportamento organizzativo, secondo le modalità in merito previste dal "Regolamento per la valutazione della performance del personale dirigente e tecnico-amministrativo" vigente nel tempo.

ART. 6

INCARICHI AGGIUNTIVI E SOSTITUTIVI

1. Per quanto previsto dall'art. 26 del CCNL dell'Area VII sottoscritto il 5 marzo 2008, al personale dirigente possono essere conferiti incarichi aggiuntivi, sia in ragione del loro ufficio o su designazione dell'Ateneo presso altre Amministrazioni, Enti e/o Aziende, fatte salve le prescritte procedure autorizzative.
2. I compensi dovuti da terzi sono corrisposti direttamente all'Amministrazione universitaria e, detratti gli oneri a carico ente, confluiscono per il 34% nel fondo di cui all'art. 62 del predetto CCNL (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato), per essere destinati al trattamento economico accessorio di tutto il personale dirigente, e per il 66% vengono corrisposti al Dirigente al quale viene conferito l'incarico aggiuntivo, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato.
3. Nel caso in cui l'incarico aggiuntivo sia conferito dall'Ateneo e/o dallo stesso su richiesta dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Policlinico Paolo Giaccone", si prescinde dall'accantonamento della quota di incremento del fondo per la retribuzione di posizione e risultato.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

4. Nell'ipotesi di conferimento di incarico di cui all'art. 27 del CCNL dell'Area VII sottoscritto il 5 marzo 2008, al personale dirigente compete una integrazione della retribuzione di risultato pari al 15% di quella in godimento, nel caso in cui venga affidata la reggenza di un ufficio per il quale è prevista una retribuzione di posizione ascrivibile alla III fascia di cui al precedente art. 5; pari al 20% qualora venga affidata la reggenza di un ufficio per il quale è prevista una retribuzione di posizione ascrivibile alla II fascia e pari al 25% qualora venga affidata la reggenza di un ufficio per il quale è prevista una retribuzione di posizione ascrivibile alla I fascia.

ART. 7

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

1. Ferma restando la disciplina relativa allo stato giuridico prevista dalla legge e dal CCNL Area VII vigente nel tempo, l'attività lavorativa del Dirigente è svolta ordinariamente su cinque giorni lavorativi. La presenza in servizio va garantita tenuto conto dell'orario di servizio degli Uffici, nonché delle esigenze connesse alla funzione.
2. Il diritto a percepire il c.d. buono pasto, erogato in sostituzione del servizio di mensa aziendale nei limiti delle risorse stanziare in bilancio e in misura analoga a quella corrisposta al personale del comparto, matura per il personale dirigente al verificarsi della permanenza in servizio anche nelle ore pomeridiane.
3. Il verificarsi di tali presupposti viene mensilmente dichiarato da ciascun Dirigente sotto la propria responsabilità e attestato – ai soli fini della maturazione del diritto a fruire del servizio sostitutivo di mensa e relativamente ai giorni di attività in sede – da una registrazione giornaliera nel sistema di rilevazione automatizzata delle presenze.

ART. 8

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCI, si rinvia alle norme di legge e ai CC.CC.NN.L. dell'Area VII vigenti nel tempo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
RELAZIONI SINDACALI

TABELLA "A"

FONDI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DEL PERSONALE DIRIGENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

tipologia fondo	importi al netto degli oneri a carico amministrazione
Retribuzione di posizione	€ 360.615,84
Retribuzione di risultato	€ 72.123,17
Totale fondo (*)	€ 432.739,01

(*) Provvisoriamente determinato in relazione alla stima delle cessazioni del corrente anno, da accertare definitivamente entro la fine dell'esercizio, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, della legge 122/2010.